



Comune di Piacenza
Servizio Attività Produttive e Edilizia
ufficio attività produttive e edilizia

Ordinanza n. 435 del 07/07/2021

Oggetto: ORDINE DI TAGLIO RAMI E ALBERI POSTI IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA E MITIGAZIONE RISCHIO INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE DI PIACENZA IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 753 / 1980 E S.M.I.

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- con nota del 15/06/2021 – prot. Gen. 72781 del 16/06/2021 di RFI - Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione Milano, Unità Territoriale Milano Linee Sud, ha comunicato che in considerazione ai gravi effetti che la caduta di vegetazione presente su aree non di proprietà RFI adiacenti le linee ferroviarie ha avuto sul servizio ferroviario in occasione degli eccezionali fenomeni meteorologici accaduti, nonché del rischio incendio e degli analoghi eventi verificatesi anche in passato, sarà necessaria l'emissione di un' ordinanza diretta ad obbligare i privati confinanti con la sede ferroviaria a procedere con ogni urgenza al taglio dei rami e degli alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio ferroviario;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 753 del 11.07.1980 (recante *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*) “ lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi , muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50 . Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un' altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S. , per le ferrovie dello Stato o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti , per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei...”;
- ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 753 del 11.07.1980: “ i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale...”;
- ai sensi dell'art. 213 del Regolamento Edilizio “ tutti gli edifici e le loro parti e le relative aree di pertinenza, i beni immobili devono essere mantenuti in condizioni di

pubblico decoro e di sicurezza e di igiene in conformità alle disposizioni vigenti in materia a cura del titolare responsabile dell'immobile";

Considerato che:

- lungo il tracciato ferroviario, nell'ambito delle porzioni di territorio appartenenti alle proprietà private e/o pubbliche contigue alla tratta ferroviaria possono essere presenti alberi e/o arbusti che possono causare situazioni di pericolo ai sensi degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753 /1980 per possibile ed eventuale caduta di rami, alberi, arbusti posti a dimora in difformità al D.P.R. 753/1980 succitato e che potrebbero invadere la sede ferroviaria con possibile ed eventuale pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- il pericolo di incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria può provocare una interferenza con la circolazione dei treni e la possibile propagazione degli incendi ad aree più vaste;

Considerato di dover richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopracitate e ritenuto necessario con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari in particolare confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica rappresentato dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana e del rischio incendio della vegetazione secca;

Considerato pertanto che i proprietari di piantagioni, alberi, arbusti e rampicanti che insistono in proprietà private e /o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;

Dato atto che tali opere sono urgenti e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità per i motivi sopra esposti;

Visti:

- gli artt. 38, 52, 55, 63 del D.P.R. 753 /1980 e s.m.i.;
- l'art.198 e 213 del Regolamento Edilizio vigente;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.;
- l'art.107 della D.L. 18 Agosto 2000 n.267 ;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa che qui s'intendono integralmente richiamati, a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d'uso adiacenti alla sede ferroviaria in territorio comunale di Piacenza, ciascuno per la particella catastale di propria competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti ai sensi del D. Lgs. n. 42 /2004 *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e s.m.i., di provvedere nei termini di seguito indicati e decorrenti dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, a quanto di seguito indicato:

nel più breve tempo possibile e entro il termine massimo di 60 giorni :

1) a tagliare i rami, gli arbusti e/o gli alberi nell'area di proprietà ,posti a dimora difformemente rispetto al disposto dell'art. 52 e dell'art. 55 del D.P.R. 753/1980 di cui in premessa e che in caso di caduta possono interferire con l'infrastruttura ferroviaria con possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione del pubblico esercizio ferroviario; inoltre di provvedere alla loro rimozione;

2) a tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da covoni di grano, erbe secche e da ogni materiale combustibile nonché a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da qualsiasi tipo di vegetazione secca;

3) a tenere sgombri i terreni da boschi fino a 50 metri dalla più vicina rotaia;

- La presente Ordinanza sarà esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;

DISPONE

di autorizzare, limitatamente alle potature ed agli abbattimenti di arbusti ed alberi che risultino in violazione degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 752 /1980, il relativo abbattimento previo parere di RFI e salvo il caso di ambiti soggetti a vincolo di cui al D.Lgs. 42 /2004 e smi che prevedono, ad esclusione delle potature, il preventivo ottenimento di Autorizzazione Ambientale;

AVVERTE

che in caso di inottemperanza, ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata, da parte degli organi di vigilanza - controllo, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753 /1980, fatti salvi e impregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

RENDE NOTO

Inoltre che a norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ;

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Attività Produttive e Edilizia (S.A.P.E.) arch. Enrico Rossi, con sede a Piacenza, via Scalabrini 11- tel. 0523-492233; email enrico.rossi@comune.piacenza.it ; indirizzo pec: suap@cert.comune.piacenza.it ;

MANDA

copia del presente atto al Comando di Polizia Municipale, a R.F.I. , al Gruppo Carabinieri Forestale Piacenza ai fini dell'accertamento dell'ottemperanza nei termini sopra indicati.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Piacenza allo scopo di darne conoscenza alla Cittadinanza;

e, per quanto di rispettiva competenza e conoscenza trasmessa:

- alla RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. , Direzione Territoriale Produzione Milano - Unità Territoriale Linee Sud con sede in via Ernesto Breda 28, Milano cap.- 20126 - indirizzo pec : rfi-dpr-dtp.mi.uls@pec.rfi.it;
- al Gruppo Carabinieri Forestale Piacenza con sede a Piacenza in via Caccialupo 2 indirizzo Pec: fpc42977@pec.carabinieri.it
- alla Prefettura di Piacenza, via San Giovanni 17 - indirizzo Pec:

protocollo.prefpc@pec.interno.it;

- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con sede a Piacenza in Strada Val Nure 9 ; indirizzo Pec: com.piacenza@cert.vigilfuoco.it ;
- agli Organi di informazione locali – email : comunicazione@comune.piacenza.it ;
- al Comando di Polizia Municipale - sede - ;
- all' Ufficio Stampa - sede - email : u.stampa@comune.piacenza.it ;
- al Servizio Infrastrutture e lavori pubblici - sede -.

Piacenza, li 07/07/2021

**Sottoscritta dal Dirigente
ROSSI ENRICO
con firma digitale**